

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres.

Regolamento concernente le modalità e i criteri per la concessione, in favore dei Comuni costieri della Regione Friuli Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell'articolo 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le modalità e i criteri per la concessione, in favore dei Comuni costieri della Regione Friuli Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammessi ai contributi per l'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato i Comuni delle zone costiere della Regione Friuli Venezia Giulia che presentano spiagge.

Art. 2 bis
(Spese ammissibili)⁽¹⁾

1. Sono ammissibili le spese sostenute per le operazioni di:
- a) raccolta del materiale spiaggiato;
 - b) trasporto del materiale spiaggiato;
 - c) smaltimento in discarica del materiale spiaggiato;
 - d) Iva, solo se sostenuta dal soggetto richiedente e da questi non recuperabile".

(1) Articolo aggiunto da art. 2, DPR. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

Art. 3
(Modalità di presentazione delle domande di contributi)

1. Ai fini della concessione dei contributi, il Comune interessato presenta domanda alla Direzione centrale attività produttive,⁽¹⁾ entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate da:
- a) il preventivo di spesa, che indica:
 - 1) i metri lineari di demanio marittimo turistico ricompreso nel territorio del Comune richiedente;

- 2) la quantità stimata di materiale spiaggiato per l'anno di riferimento;
 - 3) le spese previste per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica del materiale spiaggiato nell'anno di riferimento, suddivise in voci corrispondenti alle categorie di spesa ammissibili ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1;
- b) una relazione in ordine alle modalità di svolgimento dei predetti servizi.⁽²⁾

(1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

(2) Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

Nota aggiuntiva:

Per l'anno 2009, le domande devono pervenire alla Direzione centrale attività produttive entro il 5 giugno 2009 come previsto dall'art. 9, c. 1, del DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres.

Sono fatte salve le domande già presentate nel corso dell'anno 2009 anteriormente all'entrata in vigore del DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. Le medesime domande devono essere integrate, ove necessario, in conformità alle modifiche apportate al presente regolamento dal precitato DPRReg. n. 112/2009.

Art. 3 bis

(Modalità di assegnazione dei contributi)⁽¹⁾

1. Con provvedimento dell'organo competente, adottato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, è approvata la graduatoria delle domande ammesse ed è determinato il riparto dei fondi disponibili.

2. Le modalità del riparto di cui al comma 1 sono determinate, tenendo conto dell'elemento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 1), sulla base degli indirizzi per l'azione amministrativa definiti annualmente con il programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21, (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), che stabilisce anche l'intensità massima di contribuzione delle spese ammissibili, anche in misura differenziata per le singole voci di cui all'articolo 2 bis comma 1.

3. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

(1) Articolo aggiunto da art. 4, DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

Art. 4

(Concessione dei contributi)⁽¹⁾

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore di Servizio entro sessanta giorni dal riparto di cui all'articolo 3 bis.⁽²⁾

2. (ABROGATO).⁽³⁾

3. Il provvedimento di concessione fissa il termine per la rendicontazione della spesa e può disporre l'erogazione in via anticipata del contributo concesso, in ogni caso con il rispetto dei limiti imposti dal Patto di stabilità e crescita.⁽⁴⁾

(1) Parole abrogate da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

(2) Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

- (3) Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).
(4) Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

Art. 5
(Rendicontazione della spesa)

1. Per la rendicontazione della spesa si applica l'articolo 42 delle legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);⁽¹⁾

1 bis. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine assegnato con il decreto di concessione, ovvero eventualmente entro il termine prorogato, comporta la revoca del contributo.⁽²⁾

- (1) Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).
(2) Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

Art. 6
(Classificazione del materiale spiaggiato)

1. Ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),⁽¹⁾ il materiale spiaggiato è classificato nella categoria dei rifiuti urbani.

- (1) Parole sostituite da art. 7, DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

Art. 6 bis
(Norma di rinvio)⁽¹⁾

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

- (1) Articolo aggiunto da art. 8, DPRReg. 20/4/2009, n. 0112/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18).

Art. 7
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2003 le domande volte ad ottenere i contributi di cui al presente Regolamento devono pervenire alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del medesimo Regolamento.

2. Sono fatte salve le domande già presentate nel corso dell'anno 2003 anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento. Le medesime domande devono essere integrate, ove necessario, in conformità al presente Regolamento, entro il termine di cui al comma 1.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.